

Ravenna, 7 ottobre 2016

Alle Aziende Associate
Loro sedi

FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE: avvio del versamento contributivo dal 1/1/2016 per le aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti

Il Decreto Legislativo n.148/2015, nel contesto della Riforma del Lavoro "Job Act", ha provveduto al riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali; ha disposto in particolare un adeguamento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), prevedendo che le prestazioni possano essere utilizzate anche dai datori di lavoro **con un numero di dipendenti superiore a 5** (fino al 31/12/2015 erano utilizzabili solo dalle imprese con un numero medio di dipendenti superiore a 15).

Le prestazioni di sostegno al reddito per le aziende tra i 5 ed i 15 dipendenti, sono richiedibili a favore dei dipendenti stipulando un accordo con i sindacati con riduzione del loro orario di lavoro; essi percepiscono un assegno di solidarietà Inps per un massimo di 12 mesi nel corso di un biennio mobile, se hanno una anzianità lavorativa di almeno 90 giornate. Sono previsti tetti massimi di erogazione.

La **contribuzione dovuta è pari allo 0,45%** dell'imponibile previdenziale, versata dalle imprese e dai dipendenti, nella seguente misura:

- 2/3 (= 0,30%) a carico dei datori di lavoro
- 1/3 (= 0,15%) a carico dei dipendenti

*Es. su una retribuzione lorda mensile di 1.200 euro:
il datore di lavoro verserà una contribuzione aggiuntiva mensile pari a 3,60 euro;
il dipendente verserà una contribuzione aggiuntiva mensile pari a 1,80 euro.*

La contribuzione relativa alle **mensilità arretrate** del periodo da gennaio a settembre 2016, verrà versata, in un'unica soluzione, entro il 16/12/2016.

La **contribuzione corrente**, a partire dalla mensilità di **ottobre 2016**, verrà versata in aggiunta alla normale contribuzione dovuta dall'azienda alle consuete scadenze con Mod.F24 (es. mensilità di ottobre da versare il 16/11/2016).

LAVORO ACCESSORIO: tracciabilità dei "voucher"

In data 7 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il giorno successivo il **Decreto correttivo al Jobs Act** che contiene integrazioni riguardo il **lavoro accessorio (i cosiddetti voucher)** con la finalità di garantire la piena tracciabilità.

Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno **60 minuti prima dell'inizio delle prestazione di lavoro accessorio**, a comunicare alla sede territoriale dell' Ispettorato nazionale del lavoro, **mediante SMS o posta elettronica**, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e **l'ora di inizio e di fine della prestazione**.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

LAVORATORI IN MOBILITA': cessazione sgravi e iscrizioni dal 31/12/2016

A decorrere dal 01/01/2017 non ci sarà più la possibilità di iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità e **saranno abrogate** le disposizioni che prevedono incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

L'Inps ha precisato che gli incentivi attualmente in vigore, per l'anno 2016, si applicano alle **assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate entro il 31/12/2016**.

Non spetterà più l'incentivo per le assunzioni dall' 01/01/2017 anche se il lavoratore è stato iscritto nelle liste di mobilità entro il 31/12/2016 ovvero se il lavoratore continua a percepire l'indennità di mobilità oltre il 31/12/2016.

Alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate entro il 31/12/2016 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità continuano ad applicarsi gli incentivi fino alla naturale scadenza prevista dalle disposizioni abrogate anche se il rapporto di lavoro si prolunga oltre il 31/12/2016.

TRASFERTE, INDENNITA' KM E DIARIE: registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL)

Il Ministero del Lavoro è tornato sull'argomento "indennità di trasferta", con particolare riferimento all'applicazione della sanzione per infedele registrazione sul LUL. Per infedele registrazione si intendono le scritturazioni di dati diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme realmente riconosciute ai dipendenti per motivazioni diverse dalle trasferte.

In particolare la registrazione della voce trasferta può ritenersi infedele tutte le volte in cui sia riscontrata, in sede ispettiva, una difformità tra la realtà e quanto registrato sul LUL come nel caso in cui **la trasferta non sia stata effettivamente effettuata** oppure sia stata **corrisposta in sostituzione di retribuzione dovuta ad altro titolo** (ad esempio in sostituzione di ore straordinarie lavorate o della erogazione di un premio).

Potrebbe anche verificarsi che, agli importi erogati, venga applicato il regime fiscale/contributivo proprio della trasferta anziché quello del trasfertismo la cui indennità viene corrisposta ai dipendenti che, per le caratteristiche con le quali svolgono il proprio lavoro, sono obbligati a spostarsi continuamente da un luogo ad un altro senza che possa essere determinata una sede fissa di lavoro. In questo caso l'indennità erogata deve essere assoggettata a contributi e a Irpef per il 50% del suo ammontare e non nei limiti di esenzione giornaliera.

In via generale, l'omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali **è punita con la sanzione amministrativa** pecuniaria:

- da € 150,00 a € 1.500,00 se è stata commessa per un numero di lavoratori fino a 5 o per un periodo fino a 6 mesi;
- da € 500,00 a € 3.000,00 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi;
- da € 1.000,00 a € 6.000,00 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: registro nazionale per l'incontro studenti-imprese

In questi giorni la Camera di Commercio di Ravenna sta inviando alle aziende tramite PEC la seguente comunicazione che riguarda l'alternanza scuola-lavoro e la possibilità per le aziende di registrarsi:

Gentile imprenditrice, imprenditore

con l'apertura delle scuole prende il via anche il **Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro**, punto d'incontro virtuale tra i ragazzi che frequentano il triennio conclusivo delle superiori e le imprese **disponibili ad offrire loro un periodo di apprendimento on the job**. Ha infatti così previsto la riforma scolastica, che ha stabilito che almeno 200 ore per i licei e 400 ore per gli Istituti tecnici debbano essere svolte in un contesto lavorativo.

Il portale www.scuolalavoro.registroimprese.it la cui realizzazione e gestione è stata affidata al sistema delle Camere di commercio, prevede, nell'area aperta e liberamente consultabile, l'iscrizione gratuita di imprese, enti pubblici e privati, associazioni e professionisti intenzionati ad avviare percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche nella modalità dell'apprendistato.

In questo modo i dirigenti scolastici potranno ottenere informazioni importanti sulle imprese di maggiore interesse per i propri allievi finalizzate alla stipula delle convenzioni per l'attivazione dei percorsi di alternanza.

Per eventuali chiarimenti o maggiori informazioni puoi rivolgerti alla Camera di commercio di Ravenna, ufficio URP Registro Imprese, email urp@ra.camcom.it oppure collegarti al sito www.ra.camcom.gov.it alla sezione del Registro Imprese - pagina alternanza scuola-lavoro.

Gli Uffici libri paga delle Sedi territoriali di Confesercenti rimangono a disposizione delle imprese per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CONFESERCENTI RAVENNA

Ufficio libri paga